



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Chi paga le tasse sulla casa di proprietà del figlio?

Autore: Redazione | 11/06/2017



Ho l'usufrutto legale su un appartamento di proprietà di mio figlio. Il Comune ha inviato la richiesta di pagamento delle tasse sulla casa e sulla spazzatura, ma non ho i soldi per pagare. Chi deve versare tali imposte e se non vengono pagate che succede?

I genitori hanno l'[usufrutto legale sui beni di proprietà del figlio minore](#): un diritto che spetta loro per espressa previsione del codice civile **[1]** e che nasce, quindi, in automatico. È questa l'unica differenza rispetto all'usufrutto tradizionale, quello che sorge, invece, a seguito di un apposito contratto e concessione da parte del nudo proprietario. Per il resto, valgono le regole generali dell'usufrutto, ivi compreso l'obbligo per l'usufruttuario di provvedere alla manutenzione ordinaria del bene e di corrispondere le imposte all'erario che da tale bene scaturiscono. Quindi, per rispondere al quesito su **chi paga le tasse sulla casa di proprietà del figlio**, il soggetto destinatario degli obblighi tributari sono entrambi i genitori che esercitano la potestà genitoriale. Se i genitori sono separati o divorziati, l'usufrutto spetta al genitore che avuto l'affidamento del bambino ed è questi tenuto a versare le tasse sui beni di proprietà del figlio.

Spetta sempre al genitore dichiarare al fisco i beni del figlio minore su cui ha l'usufrutto legale; in particolare egli deve aggiungere l'usufrutto di tali beni nella propria dichiarazione dei redditi insieme ai propri redditi.

L'usufrutto legale dei genitori non si estende però ad alcuni beni di proprietà del figlio, i quali devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore ma compilato dal genitore esercente la potestà. Si tratta dei seguenti beni:

- proventi derivanti da attività proprie di lavoro ed i beni con questi acquisiti;
- pensioni di reversibilità attribuite pro-quota al figlio minore;
- beni lasciati o donati specificamente al minore per intraprendere una carriera, un'arte, una professione;
- beni lasciati, diversi da quelli a titolo di legittima, o donati, con la condizione che i genitori, od uno di essi, non ne abbiano l'usufrutto;
- beni accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori, o di uno solo di essi (in questo caso, l'usufrutto spetta solo al genitore consenziente).

A partire dal giorno del compimento della maggiore età (18 anni) o della emancipazione (in caso di matrimonio del minore, avente almeno 16 anni) tutti i redditi appartenenti ai figli sono loro direttamente imputabili.

In sintesi, per i redditi derivanti dai beni appartenenti ai figli minori, non emancipati, occorre distinguere:

- i redditi relativi ai **beni soggetti all'usufrutto legale** dei genitori sono imputati a ciascun genitore per metà del loro ammontare netto. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad uno solo di loro, i redditi vengono a questi imputati interamente;
- i redditi relativi agli **altri beni esclusi dall'usufrutto legale** sono ricondotti direttamente al minore, in qualità di autonomo soggetto passivo di imposta.

Che succede se non si pagano le imposte sulla casa? Poiché il soggetto passivo dell'imposta sono i genitori e non il figlio, il Comune potrà avviare l'azione esecutiva nei confronti dei primi e non del minore, andando a pignorare i loro beni e non quello del figlio benché oggetto dell'usufrutto stesso. In altre parole il Comune, per il tramite dell'Agente della riscossione, previa notifica della cartella di pagamento, effettuerà un pignoramento sui beni del padre e della madre che **non hanno pagato le tasse sulla casa del figlio**.

Note

[1] [Art. 324 cod. civ.](#) Autore immagine: 123rf com